



COMUNE DI NAPOLI



DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL LAVORO
SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA
CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ANNESSO A PUBBLICI ESERCIZI
AI SENSI DELLA DELIBERA DI C.C. N° 71 DEL 10/12/2014

Concessione continuativa n° ~~464~~ /P.E. del 19/05/2016
rilasciata in data 19-05-2016

Procedimento Unico Autorizzatorio (PUA)
PRATICA SUAP N. 19023/2015 - 2847/2016
"AREA B - DEHORS DI TIPO B"

IL DIRIGENTE

Vista l'istanza di occupazione suolo PG/2016/141196 del 17/02/2016 presentata dal sig. DI PINTO GIANLUCA, nato a Napoli il 01/04/1970 (C.F.DPGLC70D01F839W), nella qualità di legale rappresentante della società **SANDOMINGO 2 S.N.C.** con sede operativa in Napoli, VIALE CESARE AUGUSTO 114/116 - P. IVA 06931900630.

Rilevato che il responsabile del procedimento, effettuata l'istruttoria preliminare, ha provveduto a richiedere ai sensi dell'art. 7 del DPR 7 settembre 2010 n. 160 e ai sensi dell'art. 7 c. comma 1 del Regolamento *per l'occupazione di suolo pubblico per il ristoro all'aperto delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita al dettaglio di prodotti alimentari confezionati e/o artigianali*, i pareri ai Servizi interni ed esterni all'Amministrazione coinvolti nel procedimento e precisamente al Servizio Attività Tecniche della Municipalità 10, alla Polizia Locale e all'ASL NA 1 UOPC Distretto 25 con nota prot. PG/2016/980359 dell'11/12/2015;

che il responsabile del procedimento, ha provveduto a richiedere con nota prot. PG/2016/284536 del 04/04/2016, l'autorizzazione alla Sportello Unico Edilizia Privata;

che il responsabile del procedimento, non ha provveduto a richiedere l'autorizzazione alla Soprintendenza visto che l'area oggetto della richiesta non rientra nelle aree sottoposte a vincolo;

che con nota PG/2016/376607 del 03/05/2016 la Municipalità 10 Servizio Attività Tecniche in uno al Presidente della Municipalità ha rilevato che *"in base alla tipologia di conformazione dei marciapiedi costringerebbero, vista la presenza di svariati esercizi, i pedoni ad avere un percorso non lineare. Infatti le attuali occupazioni ivi presenti (autorizzate o meno) sono tutte comprese tra gli spazi di dette aiuole o in corrispondenza della loro profondità, pertanto si invita il richiedente a presentare nuova istanza di occupazione suolo nell'area corrispondente all'ampiezza dell'aiuola ivi presente"*;

che lo Sportello Unico Edilizia Privata, non ha fatto ancora pervenire il proprio parere circa il dehors richiesto di tipo C/D, inoltre a seguito di parere del SAT della 10 Municipalità, che pertanto il titolo si rilascia per dehors di tipo B, nelle more dell'espressione del parere del SUEP;

Dato atto del possesso del titolo giuridico abilitativo all'esercizio dell'attività di somministrazione SCIA. n. 402737 del 24/02/2011 tipo A.

Dato atto che il possesso dei requisiti di cui al D.Lgs 159/2011 e all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010 sono controllati dal Servizio Commercio, Artigianato e Made in Naples.

Ritenuto che sussistono i presupposti per rilasciare la concessione;

Rilevato che non sussistono in capo al responsabile del procedimento né in capo al Dirigente situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale;

Visto

- il *Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico per il ristoro all'aperto delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita al dettaglio di prodotti alimentari confezionati e /o artigianali (Dehors)*, approvato con deliberazione di C.C. n. 71 del 10/12/2014;
- Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo Canone (C. O. S. A. P.), approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 6/8/2015.
- il Regolamento di Polizia Urbana approvato con delibera di C.C. n. 46 del 9/3/2001 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) e il relativo Regolamento di Attuazione;
- il D.Lgs 42/2004 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 267/2000 e sm.i.;
- la L. 241/90 e s.m.i.;
- l'art. 6 bis della Legge 241/90 e s.m.i.;
- gli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e s.m.i.;
- gli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento del Comune di Napoli, approvato con deliberazione di G.C. n. 254 del 24/04/2014;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018, aggiornato con deliberazione di G.C. n. 64 dell'11/02/2016;
- l'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.

Attestata la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. e degli artt. 13 comma 1, lettera b e 17, comma 2 lettera a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 28/2/2013.

Determinato il canone annuale, come riportato nel seguente prospetto:

PROSPETTO DETERMINAZIONE DEL CANONE ANNUALE

CATEGORIA COSAP	TARIFFA	MQ	CANONE ANNUO
A	€ 142,70	24	€ 3425

Rilevato che, ai sensi dell'art. 27 c. 2 del Regolamento COSAP, per il primo anno di occupazione il canone è determinato in forma frazionata in rapporto ai mesi di occupazione.

Acquisito il versamento di € 666,00 effettuato in data 11-05-2016 ai sensi dell'art. 31 del Regolamento per occupazione di suolo pubblico e l'applicazione del relativo canone (COSAP).

CONCEDE

Nelle more del parere del SUEP, alla società **SANDOMINGO 2 S.N.C.** l'occupazione di suolo pubblico, come da progetto allegato alla presente concessione rettificato d'ufficio, in Napoli VIALE CESARE AUGUSTO 114/116 con un ingombro totale di mq 24 per l'istallazione di tavoli, sedie e ombrelloni, con il divieto di utilizzare, teli in PVC, paraventi, fioriere e pedana e con la prescrizione di depositare in un locale chiuso gli arredi nei giorni e negli orari di chiusura dell'esercizio.

Il presente titolo è accordato fatti salvi i diritti dei terzi, ai sensi del dell'art. 7, comma 9 del *Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico per il ristoro all'aperto delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita al dettaglio di prodotti alimentari confezionati e /o artigianali*, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 71 del 10/12/2014

La concessione è valida dalla data di rilascio al 31/12/2020. Alla scadenza è ammesso il rinnovo. Ai fini del rinnovo, il titolare dell'esercizio a cui è annessa l'occupazione deve presentare, *dal 1 settembre al 30 novembre*, apposita comunicazione contenente la dichiarazione attestante il permanere delle condizioni che hanno determinato il rilascio della concessione originaria e la documentazione comprovante i versamenti dei canoni di concessione.

AVVERTENZE

Le concessioni sono rilasciate a titolo personale e si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo da parte del concessionario di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che, in dipendenza dell'occupazione, dovessero derivare a terzi.

Il concessionario ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia e, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione concessa, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali.

In particolare, oltre a rispettare le condizioni e le prescrizioni imposte con l'atto di concessione, l'interessato è tenuto:

- a) ad esibire, a richiesta degli addetti comunali, l'atto comunale che autorizza l'occupazione, unitamente alle attestazioni dell'avvenuto pagamento del canone ed eventuali oneri accessori dovuti;
- b) a mantenere in condizione di ordine e pulizia l'area che occupa, anche facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti prodotti;
- c) a provvedere, a proprie spese, al ripristino della pavimentazione stradale nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni alla pavimentazione medesima;
- d) a non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione;
- e) ad evitare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti.

Il concessionario sottoscrivendo il presente atto dichiara di essere a conoscenza degli obblighi previsti dal Regolamento dei Dehors, approvato con deliberazione di C.C. n. 71 del 10/12/2014 e dal Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo Canone (C. O. S. A. P.), approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 6/8/2015.

L'Amministrazione Comunale può imporre in ogni tempo nuove condizioni.

In caso di revoca della concessione o di scadenza della medesima, il concessionario deve provvedere a proprie spese a ripristinare lo stato dei luoghi con immediatezza e, comunque, entro il termine stabilito dal Servizio Occupazione Suolo. In mancanza, il Comune provvederà addebitando le spese al concessionario.

Il contratto si risolve di diritto nei casi previsti dall'art. 10 del Regolamento per occupazione di suolo pubblico e l'applicazione del relativo canone (COSAP) e in caso di perdita di efficacia della SCIA di somministrazione o di vicinato.

Il Comune, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse può modificare, sospendere o revocare in qualsiasi momento il presente provvedimento. L'impossibilità di continuazione dell'occupazione oggetto della concessione, per una causa di forza maggiore oppure da provvedimento o fatto del Comune da diritto al rimborso proporzionale del canone, se già pagato e per il periodo di mancata utilizzazione, secondo le modalità disciplinate dall'articolo 39 del Regolamento Cosap.

Il concessionario può porre termine al rapporto concessorio prima della sua scadenza, con apposita comunicazione di rinuncia all'occupazione indirizzata al Servizio Polizia Amministrativa, con contestuale riconsegna del titolo ed al Servizio tributario competente. In tale caso, per le occupazioni temporanee, resta dovuto l'intero canone determinato in sede di rilascio, mentre per le occupazioni permanenti, resta dovuto l'intero canone previsto per l'anno in cui viene effettuato il recesso.

Il concessionario ha l'obbligo del pagamento anticipato del canone rispetto al ritiro dell'atto concessorio e all'inizio dell'occupazione. Pertanto, il rilascio del presente provvedimento da parte dell'Ufficio Occupazione Suolo Pubblico è subordinato alla determinazione del canone, che verrà comunicato all'indirizzo del concessionario tramite l'applicativo suap. In caso di errore materiale nel calcolo del canone, il concessionario si impegna a versare a conguaglio il dovuto senza sanzioni e/o interessi di mora.

Nei confronti dei soggetti autorizzati che non abbiano correttamente assolto il pagamento del canone, il competente Servizio tributario invia l'avviso di pagamento a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata A/R, invitando il soggetto passivo dell'obbligazione ad adempiere al pagamento entro 60 giorni dalla notifica dell'atto, con l'avvertenza che decorso inutilmente il termine, il pagamento sarà intimato mediante ruolo coattivo o ingiunzione di pagamento. Con il medesimo avviso viene irrogata la penale pari al 30% del canone evaso; in caso di pagamento effettuato entro i 60 gg. dalla notifica dell'avviso di pagamento, la penale è ridotta nella misura del 50%. Sono altresì applicati gli interessi come stabiliti all'art.36 del Regolamento Cosap. Prima della notifica dell'avviso di cui sopra, il concessionario che si accorga di non aver tempestivamente versato il canone può regolarizzare spontaneamente i suoi pagamenti con le medesime modalità previste, per i tributi, dall'art.13 del D.Lgs. 472/97 in tema di ravvedimento operoso. Qualora il canone è stato versato con un ritardo inferiore ai 15 giorni, le sanzioni legate al tardivo versamento vengono irrogate in misura ridotta analogamente a quanto disposto, in materia tributaria, dall'art.13 del D.Lgs.

h

17197.

L'avvenuto pagamento, anche di una sola rata (nell'ipotesi di pagamento dilazionato), equivale ad accettazione dell'intero canone imposto per la concessione.

Ai sensi dell'art. 38 c. 1 e c. 2, del Regolamento Cosap, il concessionario è informato che:

1. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti in caso di gravi situazioni, se non diversamente disposto da norme di legge.

2. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può essere concessa dal dirigente del competente Servizio tributario, la ripartizione del pagamento delle somme dovute a fronte di avviso di pagamento, ovvero nei casi di ravvedimento di cui all'art.34 comma 3, secondo un piano rateale predisposto dal Servizio tributario competente e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo giorno del mese. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi previsti dal vigente Regolamento, oltre al rimborso delle spese.

3. La richiesta di dilazione deve essere presentata prima della scadenza utile per il pagamento del debito allegando l'attestazione comprovante l'avvenuto pagamento di un dodicesimo dell'importo complessivamente dovuto. Tale versamento costituisce acquiescenza al provvedimento di accertamento del debito. Il Servizio tributario competente dovrà dare riscontro alla richiesta di rateazione entro 60 giorni dal suo ricevimento.

4. La rateazione non è consentita:

a) quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni;

b) se l'importo complessivamente dovuto è inferiore ad € 1.000,00;

5. La durata del piano rateale non può eccedere i tre anni (36 rate mensili)

6. Per gli importi superiori ad € 10.000,00 il riconoscimento del beneficio è subordinato alla prestazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata da istituto bancario o da società assicurativa regolarmente iscritta al IVASS.

7. L'ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore ad € 100,00.

8. In caso di mancato pagamento di una rata, alle scadenze stabilite dal piano di rateazione, il contribuente decade automaticamente dal beneficio e le somme residue dovute sono immediatamente riscuotibili mediante l'iscrizione della partita al ruolo coattivo con contestuale decadenza del beneficio previsto all'art. 35, comma 7 (riduzione al 25% della sanzione amministrativa pecuniaria), nonché di quello previsto all'art. 34 commi 2 e 3.

9. È ammesso l'accollo del debito altrui senza liberazione del debitore originario.

Il presente provvedimento viene inoltrato al Servizio Gestione IMU Secondaria e altri tributi (U.O. COSAP) al Servizio Autonomo Polizia Locale per gli adempimenti di competenza ed in estratto al Servizio Commercio, Artigianato e Made in Naples per comunicazioni inerenti il perdurare del possesso dei requisiti di cui al D.Lgs 159/2011 e dei requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di cui all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010.

Ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 la concessione sarà inserita nell'elenco dei provvedimenti finali adottati dai dirigenti, pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Comune di Napoli.


Il Funzionario
Arch. Patrizia Ongeri

Il Dirigente
Dott.ssa Caterina Cerangolo

Il Concessionario
(per accettazione)

DELEGATO





Comune di Napoli

COMUNE DI NAPOLI
BAR CAFFETTERIA
SANDOMINGO 2 S.n.c.
VIALE AUGUSTO, 114-116
80125 NAPOLI

RICHIESTA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

ELABORATI GRAFICI E RILIEVO FOTOGRAFICO


Napoli, 14 aprile 2016




Il Tecnico

Geom. Luciano CAMMAROTA

Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Napoli
nr. iscr. ne 4803




PIANTA CON INDICAZIONE AREA DA OCCUPARE
scala 1:100



Nelle more del parere del SUEP e
 della nuova concessione si concedono
 solo tavoli, sedie e ombrelloni.

SEZIONE A-A'
 scala 1:100



PIANTA CONI OTTICI
 scala 1:100